

S.L.A.I. cobas

Sede Legale
Via Masseria Crispo n°4-80038
Pomigliano d'Arco - Na
tel & fax 081/8037023

Sede Nazionale
Viale Liguria n°49
20143 Milano
tel & fax 02/8392117

Comunicato stampa

Modello-Pomigliano

DI NUOVO CONDANNATA - IN MENO DI UN ANNO - LA FIAT DI POMIGLIANO DALLA CORTE DI CASSAZIONE :

CON UNA NUOVA SENTENZA EMESSA LO SCORSO 5 NOVEMBRE 2015, PRESIDENTE DOTT. BANDINI GIANFRANCO (COPIA ANCORA 'NON UFFICIALE' - IN DEPOSITO IN QUESTI GIORNI IN CANCELLERIA) I GIUDICI DELLA SUPREMA CORTE HANNO NUOVAMENTE CENSURATO LA FIAT POMIGLIANO, STAVOLTA PER COMPORTAMENTO INTIMIDATORIO NEI CONFRONTI DI SLAI COBAS

LA SENTENZA SEGUE LA PRECEDENTE - EMESSA SEMPRE DALLA CORTE LO SCORSO 9 FEBBRAIO 2015 - SULL'INCOSTITUZIONALITA' DEL "MODELLO POMIGLIANO" (TANTO CARO AI SINDACATI CONFEDERALI) E RIFERITO ALL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO DI 8 ISCRITTI E DIRIGENTI SINDACALI DI SLAI COBAS DEL 14/2/2006

INTANTO LO SCORSO 15 GIUGNO 2015 SI E' SVOLTA L'UDIENZA DI CASSAZIONE DI 52 (DEI 2.000 OPERAI DEL MONTAGGIO CARROZZERIE CHE FURONO ILLEGITTIMAMENTE MESSI IN LIBERTA' E MANDATI A CASA) CHE DENUNCIARONO LA FIAT POMIGLIANO: DOPO BEN 11 ANNI ED 8 MESI 11, LA SENTENZA DEFINITIVA... DOVREBBE ESSERE DEPOSITATA A GIORNI (SIC)

PER I 'LUNGHI TEMPI DELLA GIUSTIZIA ITALIANA' SIA LO SLAI COBAS CHE I LAVORATORI RICORRENTI ANNUNCIANO CONGRUO RICORSO RISARCITORIO CONTRO LO STATO ITALIANO IN BASE ALL'ART. 6, PARAGRAFO PRIMO, DELLA "CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI" E RELATIVA ALLA "RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI"

Con quest'ennesima sentenza di accoglimento delle ragioni del sindacato di base la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la precedente decisione di Appello del tribunale di Napoli e la condanna di antisindacalità della Fiat di Pomigliano per l'arbitraria 'messa in libertà' di 2.000 operai: "sospensione dall'attività lavorativa nel reparto montaggio Alfa 147 dalle ore 6.30 alle ore 14.00 del 6/4/2004 in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle ore 6.00 alle ore 6.30, sospensione ritenuta di carattere intimidatorio"... "la prevedibilità e la durata dello sciopero non legittimava il rifiuto aziendale di ricevere la prestazione lavorativa".

Quest'ultima sentenza fa il paio con quella precedente dello scorso 9 febbraio 2015 con cui già il collegio dei giudici di Cassazione, nel massimo grado di giudizio, accolse il ricorso Slai cobas reintegrando gli 8 lavoratori licenziati e censurando la Fiat per comportamento antisindacale e violazione dell'ordinamento giuridico costituzionale: "il datore di lavoro può anche schierarsi in determinate singole occasioni, a favore di un'organizzazione sindacale e contro un'altra, ma nel farlo non può avvalersi di quei poteri disciplinari e gerarchico-direttivi che l'ordinamento gli attribuisce ai soli fini di governo delle esigenze produttive dell'azienda. La contraria soluzione snaturerebbe l'essenza stessa del concetto di poteri privati, Quali quelli datoriali rispetto alla comunità dei propri dipendenti, poteri privati che in tanto l'ordinamento riconosce – alterando il tendenziale ambito paritetico in cui vive il rapporto giuridico di tipo privatistico - in quanto essi siano funzionali alla tutela dei diritti istituzionali (v. art. 41 co. 1° Cost.)"

"Altro che modello-Pomigliano, tanto caro a Marchionne, Renzi e sponsor confederali cui dovrebbero adeguarsi le nuove relazioni sindacali da esportare all'intera industria italiana" ... dichiara **Mara Malavenda**, coordinatrice nazionale di Slai cobas... "a questo punto è ripetutamente confermato da fonti non 'sospette' dal massimo grado di giudizio della Cassazione il grave disegno in atto di antisindacalità plurioffensiva e strutturale, preordinata e sistemica, messo in atto a Pomigliano d'Arco dalla Fiat/FCA nei confronti dei lavoratori in generale, delle libertà sindacali e dello stesso ordinamento Costituzionale. Su ciò, a differenza di altri, sapremo muoverci in difesa degli interessi dei lavoratori.

Civile Sent. Sez. L Num. 22617 Anno 2015

Presidente: BANDINI GIANFRANCO

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 05/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 4369-2014 proposto da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. (già FIAT AUTO S.P.A.)

C.F. 07973780013, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente

all'avvocato GIORGIO FONTANA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.L.A.I. COBAS - SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI

INTERCATEGORIALE, in persona del del Sig. Tammaro

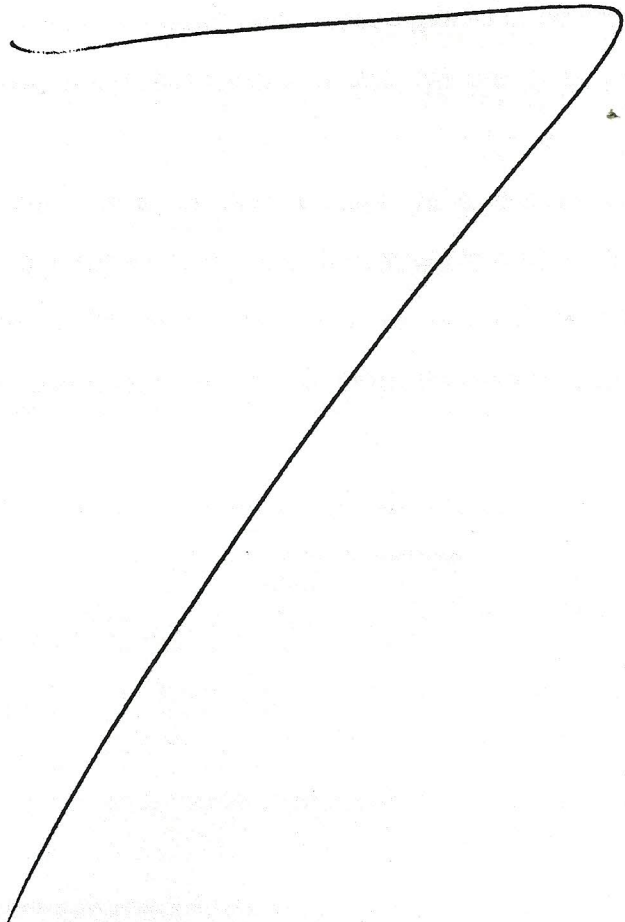
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Antonio C.F. TMMNTN52D30F839C, coordinatore provinciale di Napoli, legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato FABIO CUTULI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5473/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/08/2013 r.g.n. 560/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.7 – 16.8.2013 la Corte d'appello di Napoli, accogliendo il gravame proposto dal sindacato S.L.A.I COBAS avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Nola, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione di tale organizzazione in seno al giudizio di opposizione al decreto col quale era stata accertata l'antisindacalità della condotta della società Fiat Group Automobiles s.p.a., ha rigettato l'opposizione proposta da quest'ultima ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/70, condannandola alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte ha spiegato che doveva ritenersi dimostrato il carattere nazionale del sindacato, situazione, questa, che lo legittimava all'azione di repressione della lamentata condotta antisindacale della società automobilistica Fiat. Questa era consistita nella sospensione dell'attività lavorativa nel reparto montaggio Alfa 147 dello stabilimento di Pomigliano d'Arco dalle ore 6,30 alle ore 14,00 del 6/4/2004 in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle ore 6,00 alle ore 6,30, sospensione ritenuta di carattere intimidatorio. Né era stata provata, secondo la Corte, la sopravvenuta impossibilità da parte dell'impresa di offrire lavoro ex art. 1256 cod. civ., così come la prevedibilità della durata dello sciopero non legittimava il rifiuto dell'appellata società di ricevere la prestazione lavorativa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Fiat Group Automobiles s.p.a. con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso il sindacato S.L.A.I.COBAS.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, la ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello di Napoli di aver ritenuto ammissibile l'azione esercitata da un sindacato privo dei requisiti necessari, ricondotti erroneamente ad una mera dimensione territoriale "statica", ovvero ad

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



estratti dallo statuto interno dell'associazione o, ancora, ad elementi insuscettibili di concreta dimostrazione dell'effettività di una tutela collettiva di livello nazionale. Sostiene al riguardo la ricorrente che il riscontro della nazionalità del sindacato avrebbe dovuto essere ricavato dalla tipica manifestazione dell'attività sindacale, vale a dire la stipulazione di un contratto collettivo di livello nazionale.

2. Col secondo motivo, riproposto per violazione dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, la ricorrente sostiene che la Corte d'appello, pur affermando la legittimazione ad agire di un'organizzazione intercategoriale, non ha ritenuto di operare alcuna verifica in concreto della nazionalità dell'organizzazione sindacale S.L.A.I. Cobas all'interno del settore produttivo della categoria dei metalmeccanici, al quale essa apparteneva all'epoca dei fatti quale datrice di lavoro.

3. Col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello, dopo aver indicato quelli che a suo giudizio rappresentavano degli indici della nazionalità del sindacato (esistenza di coordinamenti provinciali, partecipazione ad iniziative referendarie, statuto interno e n. 2 accordi sindacali aziendali), ha ommesso di motivare in ordine alla sufficienza di tali elementi di fatto ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire.

Per ragioni di connessione i tre motivi possono essere trattati unitariamente.

Tali motivi sono infondati.

Invero, nell'individuare il carattere nazionale del sindacato S.L.A.I. Cobas ai fini della verifica della sua legittimazione ad agire, la Corte partenopea ha dimostrato di non essersi affatto discostata dall'indirizzo di legittimità consolidatosi in siffatta materia e di non essersi, pertanto, resa responsabile della violazione della norma sopra richiamata.

Infatti, le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 28269 del 21/12/2005, hanno statuito che "in tema di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 dello statuto dei lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriale, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad un'associazione di categoria. L'individuazione degli organismi locali delle associazioni sindacali legittimati ad agire deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi far riferimento alle strutture che tali statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la legittimazione attiva del Sincobas.) (v. anche Cass. sez. lav. n. 29257 del 12/12/2008 e n. 5209 del 4/3/2010 oltre a Cass. n. 13240/09 citata)

Da ultimo, questa sezione della Corte (Cass. Sez. Lav. n. 2375 del 9/2/2015) ha avuto occasione di ribadire che "in tema di repressione della condotta antisindacale, la legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 statuto lavoratori va riconosciuta agli organismi locali delle "associazioni sindacali nazionali", per la cui identificazione è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione o sia maggiormente rappresentativa."

Orbene, premesso che ~~che~~ la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83 del 22.6.2012, convertito nella legge n. 134 del 7.8.2012, applicabile "ratione temporis" nella fattispecie, prevede che l'omesso esame deve riguardare un fatto decisivo per il giudizio che è stato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



oggetto di discussione tra le parti, si rileva che la Corte territoriale ha chiaramente indicato i requisiti di cui ai suddetti precedenti nel momento in cui, con motivazione adeguata, priva di elementi di contraddittorietà ed esente da vizi di carattere logico-giuridico, come tale sottratta ai rilievi di legittimità, ha posto in evidenza che, riguardo alla diffusione sul territorio nazionale del predetto sindacato, era emerso dall'art. 9 dello statuto dell'associazione che erano stati costituiti comitati provinciali dello S.L.A.I Cobas in 57 province e 13 regioni, sedi delle più rilevanti realtà di fabbriche su circa la metà del territorio nazionale. Inoltre, era risultato che i verbali di accordi aziendali conclusi tra il predetto sindacato con le società Datitalia Processing (sedi di Napoli e Roma) e Merloni Elettrodomestici s.p.a., in materia di emergenza rifiuti della Regione Campania ed altri ancora attestavano un'attività del sindacato effettiva e presente nei maggiori distretti produttivi del paese.

4. Col quarto motivo, formulato per violazione degli artt. 2697 e 1256 cod. civ., la ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello ha ritenuto fondata la denuncia di antisindacalità ed assume, invece, che il provvedimento di messa in libertà dei lavoratori fu adottato in quanto sussisteva un legittimo motivo di rifiuto a ricevere la loro prestazione lavorativa, stante il raggiungimento del numero massimo di scocche presenti sulla linea di trasferimento fra i due reparti di verniciatura e di montaggio, così come emerso dall'istruttoria.

Il motivo è infondato.

Infatti, con motivazione adeguata in punto di fatto ed esente da rilievi di legittimità, la Corte d'appello, nel condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice all'esito dell'istruttoria, ha spiegato che l'antisindacalità della condotta datoriale era consistita nella sospensione dell'attività lavorativa nel reparto montaggio Alfa 147 dello stabilimento di Pomigliano d'Arco dalle ore 6,30 alle ore 14,00 del 6/4/2004 in occasione dello sciopero indetto nello stesso giorno dalle ore 6,00 alle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



ore 6,30 e che non era stata provata dalla resistente la sopravvenuta obiettiva impossibilità di offrire il lavoro ex art. 1256 cod. civ.

La stessa Corte ha aggiunto che a fronte della previsione della durata dello sciopero di trenta minuti non era stata dimostrata la protrazione dello stesso al momento della comunicazione ai lavoratori del suddetto provvedimento aziendale e che nemmeno sussisteva la circostanza della non prevedibilità della fine dello sciopero tale da giustificare la sospensione del lavoro, che finiva, quindi, per avere portata intimidatoria. In ogni caso la censura in esame si risolve in un tentativo di rivisitazione del merito istruttorio volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (v. fra tante Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007; Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; Cass. sez. lav. n. 15355 del 9/8/04).

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Sussistono, altresì, i presupposti per il versamento del contributo unificato, come da dispositivo, da parte della soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 4000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale